

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le graduatorie provinciali dei non abilitati di cui all'articolo 522 del testo unico, come modificato dal comma 14 del presente articolo.

**4. 12.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Apposite graduatorie sono compilate per le sole materie di insegnamento per le quali risultino esaurite le graduatorie permanenti.

**4. 13.** Lucidi.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le graduatorie permanenti risultino esaurite si fa ricorso alle graduatorie di cui al successivo comma 7.

**4. 14.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Avranno diritto all'inclusione delle predette graduatorie, relative al conferimento delle supplenze, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, coloro che avranno conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 31 luglio 1996 o il diploma di specializzazione per formazione degli insegnanti della scuola secondaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996.

**4. 53.** Lucidi.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

**\*4. 17.** Prestigiacomio, Aprea, Gazzara.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

**\*4. 42.** Mazzocchin, Ruzzante.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o d'istituto compilate sulla base di quelle di cui al comma 6.

**\*4. 51.** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* e nel rispetto del punteggio acquisito nelle ultime graduatorie valide per le supplenze.

**4. 21.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 8, sostituire le parole:* Per gli istituti di istruzione *con le seguenti:* Per le scuole e gli istituti di istruzione.

**4. 25.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 9, sostituire le parole da:* l'accesso all'insegnamento *fino a:* di merito *con le seguenti:* l'inserimento nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1.

**4. 29.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

**4. 38.** Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

*Sostituire il comma 14 con i seguenti:*

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

14-bis. Il comma 1 dell'articolo 522 del T.U. è così modificato: « 1. La formazione delle graduatorie provinciali dei non abilitati per il conferimento di supplenze di cui ai commi precedenti del presente articolo è curata dal provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza. I titoli valutabili sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di abilitazione e di specializzazione al servizio prestato, attinenti al tipo di insegnamento per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale ».

14-ter. Il comma 2 dell'articolo 522 del T.U. è soppresso.

14-quater. Il comma 5 dell'articolo 522 del T.U. è così modificato: « 5. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U., come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, solo per le classi di concorso per le quali sono in possesso del titolo di abilitazione ».

**4. 39.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico; nelle graduatorie di cui agli articoli 520 e 521 del testo unico saranno inseriti soltanto i docenti non abilitati.

**4. 47.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico. Gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524 e 525 del testo unico vengono modificati in conformità alle disposizioni della presente legge.

**4. 52.** Cangemi, Lenti, Giordano.

**(A.C. 4754 - sezione 3)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 5.

*(Insegnanti tecnico-pratici e utilizzazioni presso gli enti e le associazioni di cui all'articolo 456, comma 2, del testo unico).*

1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchè degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. »;

b) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: « i docenti tecnico-pratici e »; al medesimo comma 4, secondo periodo, sono soppresse le parole: « i docenti tecnico-pratici o ».

2. Al comma 12 dell'articolo 326 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2, ai predetti corsi di studio sono equiparate le altre iniziative di formazione sulla stessa materia promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'amministrazione medesima ».

3. All'articolo 456 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale personale deve aver frequentato i corsi di studio di cui all'articolo 326, comma 12. »;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando il predetto limite massimo di durata, le utilizzazioni di cui al comma 2, disposte nell'ambito di specifici progetti finalizzati all'inserimento o reinserimento nella comunità scolastica, possono avere durata triennale al fine di assicurare la continuità dell'azione educativa ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* è inserito il seguente *con le seguenti:* sono inseriti i seguenti *e aggiungere inoltre, dopo il comma 1-bis, i seguenti:*

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti di cattedra dipendenti degli enti locali.

1-quater. Agli insegnanti tecnico-pratici e agli assistenti di cattedra, dipendenti degli enti locali, si applicano, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le normative giuridico-contrattuali del corrispondente personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

1-quinquies. Il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di istituzione delle cattedre per i docenti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra relativamente alle materie tecnico-scientifiche e grafiche oggetto di insegnamento, anche in copresenza, nei laboratori e reparti di lavorazione delle scuole superiori, al fine di rendere obbligatorie le attività degli alunni nei laboratori tecnico-scientifici e grafici.

1-sexies. Nei corsi e classi ove è prevista la copresenza dell'insegnante tecnico-pratico unitamente al docente di cattedra, l'insegnante tecnico-pratico, dopo aver concordato con l'insegnante di cattedra, l'argomento didattico, ha piena autonomia e libertà di insegnamento.

1-septies. Gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, che prestano servizio presso la scuola pubblica, possono partecipare ai concorsi a preside se in possesso dei requisiti richiesti.

##### 5. 1. Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:*

c) il personale docente tecnico pratico appartenente ai ruoli con situazioni di esubero — classe 320 Laboratorio meccanico-tecnologico — è mantenuto in servizio nella provincia in cui è stato utilizzato, nell'anno scolastico 1995-1996, fino a quando, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 417 del 1974, non avrà ottenuto il passaggio di cattedra relativa all'attività svolta.

##### 5. 9. Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea.

*Al comma 2, sostituire le parole:* ai fini delle utilizzazioni di cui all'articolo 456, comma 2 *con le parole:* ai fini delle assegnazioni di cui all'articolo 105, comma 7, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 309.

*e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

##### 5. 15. La Commissione.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al termine di ogni triennio e, comunque, alla cessazione del periodo di utilizzo presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, il responsabile dell'ufficio redige un'articolata e documentata relazione sulle attività svolte ed esprime motivato parere sui risultati dell'attività stessa ».

**5. 2.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Il personale della scuola, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, assume funzioni di specifica collaborazione con il personale ispettivo-tecnico in compiti di studio, ricerca e proposte nell'interazione fra scuole ed enti operanti sul territorio, nella prospettiva della costituzione dei nuclei territoriali ».

**5. 3.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al personale della scuola utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6 della circolare del Gabinetto del Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213 ».

**5. 4.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « Al fine di garantire con-

tinuità all'attività avviata, salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta ovvero rinuncia degli interessati, le utilizzazioni sono rinnovabili senza limite temporale su richiesta motivata del predetto ufficio ».

**5. 5.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*b-bis)* il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Salvo revoca da parte del Ministero della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli interessati, le utilizzazioni di cui al comma 4 sono rinnovabili, senza alcun limite temporale, su richiesta motivata del predetto ufficio »;

*b-ter)* il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili, fermo restando il predetto limite di durata per le utilizzazioni di cui al comma 2 »;

*b-quater)* dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

« 17-bis. il personale comandato o utilizzato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo è restituito ai compiti di istituto in caso di rinuncia;

17-ter. Al personale della scuola, utilizzato presso gli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, che non percepisca il fondo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) dell'articolo 71 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (fondo d'istituto), è corrisposto il fondo nazionale previsto dall'articolo 6 Circolare Gabinetto Ministero della pubblica istruzione del 24 marzo 1997, n. 213. ».

**5. 6.** Acierno, Volontè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3-bis. È consentito il passaggio dal comparto scuola a quello amministrativo, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 dicembre 1995, n. 382, dei docenti utilizzati presso i provveditorati agli studi ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 94 del 1993, con salvaguardia del livello retributivo raggiunto nella scuola e della progressione di carriera.

**5. 8.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

**(A.C. 4754 — sezione 4)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Personale amministrativo, tecnico  
e ausiliario — ATA).*

1. L'articolo 551 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 551. - *(Accesso al ruolo dei responsabili amministrativi).* — 1. L'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui all'articolo 553.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli di responsabili amministrativi, detratto il contingente da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il

passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 1 dell'articolo 557, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la graduatoria permanente ».

2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilità di posti.

02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.

03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica periferica determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti. »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica istruzione e svolti a livello regionale o interregionale, affidandone l'organizzazione ad un ufficio

dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti contratti di assunzione a tempo indeterminato sono stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico della provincia nella quale ha sede l'Accademia o il Conservatorio di assegnazione ».

3. L'articolo 553 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 553. - (*Graduatorie permanenti*). — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli dei responsabili amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 551, comma 4.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401.

4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai responsabili amministrativi dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie concorsuali previste dall'articolo 552, comma 5-bis, sono ripartite in graduatorie provinciali ».

4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica del personale ATA delle Accademie e dei Conservatori avvengono con le modalità di cui al comma 5-bis dell'articolo 552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di Trento è a carico della Provincia di Trento.

6. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 553 del testo unico, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo all'inclusione oltre al personale che chiede il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

7. Il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

8. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nelle graduatorie del concorso per soli titoli in due province, ferma

restando tale collocazione, indica una delle due province ai fini dell'assunzione come supplente.

9. L'articolo 557 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 557. - (*Concorsi riservati*) - 1. Una quota del 30 per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, è conferita agli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati.

2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui aspirano, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 556, comma 4, per particolari attività tecniche o specialistiche.

3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e nel colloquio previsti dall'articolo 552 per i concorsi pubblici.

4. Il concorso riservato per la terza qualifica è per titoli, integrato da una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo per cui il concorso viene indetto.

5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.

6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di una ordinanza del

Ministro della pubblica istruzione, con periodicità quadriennale ovvero in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 ».

10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformate nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 557 del testo unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella I allegata all'articolo 51, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Scuola », sottoscritto il 4 agosto 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla III e IV qualifica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato cinque anni di servizio anche non continuativo nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianità di servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. L'inserimento nella graduatoria per la III qualifica è comunque subordinato al superamento di una prova di idoneità all'espletamento delle funzioni dello specifico profilo, i cui contenuti e modalità sono definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*Al comma 1, capoversi 1, 2 e 4, e al comma 3, capoverso 4, dopo le parole: graduatoria permanente, aggiungere le seguenti: regionale o provinciale.*

*Conseguentemente al comma 3, capoverso 5, ai commi 6, 7, 9, capoversi 1 e 5,*

e al comma 10, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali e provinciali.

**6. 1.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: validità con la seguente: efficacia.*

**6. 2.** Garra.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino alla fine del comma.*

**6. 7.** Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

*Al comma 6, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.*

**6. 21.** La Commissione.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* I responsabili amministrativi con i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, o per soli esami, sono inseriti nelle graduatorie permanenti, dopo gli aspiranti individuati nel successivo comma 7, lettera c), previo superamento di una apposita sessione di esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

**6. 9.** Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

*Al comma 10, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e quelle che*

saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi concorsi riservati in corso di svolgimento.

**6. 20.** Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

*Al comma 11 aggiungere i seguenti periodi:*

« I modelli viventi in possesso dei requisiti di servizio di cui al presente comma sono assunti con contratto di durata annuale per un numero di ore compreso tra le dieci e le venti ore settimanali. L'ulteriore fabbisogno di modelli viventi nelle Accademie di Belle Arti e nei Licei Artistici è soddisfatto mediante il ricorso a contratti di prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario hanno titolo altresì, a domanda, alla precedenza nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, dai capi d'istituto delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici, nei corrispondenti profili professionali. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 275 del testo unico è soppresso. In sede nazionale verrà attivato un confronto fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali sulle modalità di attuazione del presente comma.

**6. 22.** La Commissione.

#### (A.C. 4754 – sezione 5)

#### ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni,

che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale è riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola una specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.

3. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'articolo 485 del testo unico.

***(Testo alternativo del relatore di minoranza)***

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.

**\*7. 45.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle Sovrintendenze scolastiche regionali.

**\*7. 38.** Mazzocchin, Ruzzante.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da conside-

rare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituito per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel periodo 1992-1998 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

**\*7. 4.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Insegnanti di sostegno).*

1. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

2. Gli insegnanti specializzati che abbiano inoltre maturato 360 giorni di attività di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 potranno accedere al concorso per soli titoli sin dalla data di entrata in vigore della presente legge, in graduatoria da approntarsi a cura delle sovrintendenze scolastiche regionali.

**7. 8.** Gazzara, Aprea.

*Al comma 1, dopo le parole: di ogni ordine e grado, aggiungere le seguenti: e nelle speciali.*

**7. 13.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomio.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per attività di sostegno sino alla fine del periodo, con le seguenti: per attività di insegnamento per almeno 360 giorni, nel periodo compreso tra l'anno scolastico*

1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni di attività di sostegno negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2.

**7. 12.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per attività di sostegno per almeno 360 giorni *con le seguenti:* per 360 giorni, dei quali almeno 180 prestati nel sostegno.

**7. 14.** Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Oza.

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole da:* l'anno scolastico 1997-1998 *sino a:* 1997-1998 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

**7. 46.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e 1997-1998 *con le seguenti:* , 1997-1998 e 1998-1999.

**7. 39.** Misuraca.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sono ammessi *sino alla fine dell'articolo, con le seguenti parole:* sono considerati abilitati per le attività di sostegno.

2. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 90 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

**7. 1.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* sono ammessi *sino alla fine del comma, con il seguente:* sono considerati

abilitati per le attività di sostegno. Nelle operazioni di mobilità e immissione in ruolo, il 70 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, è riservato a personale docente in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975.

**7. 3.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* che deve comunque precedere l'indizione del primo concorso per titoli ed esami successivo alla entrata in vigore della presente legge.

**7. 16.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* , quarto comma.

**7. 15.** Aprea.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relative all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* o delle discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina resta fermo il diritto di precedenza all'impiego sui posti disponibili dei docenti con specializzazione biennale in servizio a tempo indeterminato o da assumere annualmente a tempo determinato così come stabilito dalla legge quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992.

**7. 17.** Lumia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Gli insegnanti specializzati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1975, n. 970, e successive modificazioni, sono da considerare abilitati per le attività di sostegno. A

tal fine viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso.

**7. 9.** Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Butti, Ozza.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

**\*7. 40.** Gardiol.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

**\*7. 37.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Viene istituita per ogni ordine e grado la specifica classe di concorso per la funzione di docente di sostegno.

**7. 24.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai docenti di sostegno in possesso di titolo di specializzazione conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996, per la scuola secondaria e articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 471 del 1996 per la scuola primaria.

**7. 33.** Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti Ozza.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai fini della ricostruzione e della progressione di carriera è valido il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestatato dai docenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedre per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola.

**7. 26.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il personale educativo non di ruolo, in servizio da almeno 360 giorni presso i convitti statali per sordi, viene inserito nella graduatoria permanente dei specializzati, previo superamento di un corso specializzante specifico, ai fini dell'immissione in ruolo.

**7. 35.** Napoli, Malgieri, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante per le attività di sostegno.

**7. 34.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

2. Ai titoli di specializzazione monovalenti e polivalenti conseguiti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, viene riconosciuto il valore abilitante.

**7. 29.** Aprea, Gazzara, Prestigiacomo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. È istituita una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno. È

pertanto prevista una graduatoria specifica di detti insegnanti alla quale si accede soltanto dopo aver sostenuto il relativo concorso. Non è per altro consentito il passaggio da detta graduatoria a quella generale in mancanza di titolo specifico derivante dalla partecipazione al concorso generale per l'abilitazione dell'insegnamento. Gli insegnanti di cui al 1° periodo del 1° comma del presente articolo, sono ammessi di diritto, previa domanda alla graduatoria degli insegnanti di sostegno.

**7. 31.** Cangemi, Giordano, Lenti.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Al titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni portatori di handicap, conseguito in base al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e successive modificazioni ed integrazioni è riconosciuta l'equipollenza con il titolo conseguito ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1996 per la scuola secondaria e dell'articolo 8 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 471 del 1996 per la scuola primaria.

**7. 32.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

3. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è soppresso.

**7. 33.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Viene istituita per ogni ordine e grado di scuola specifica classe di concorso per la funzione docente di sostegno.

**7. 35.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami

o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto possono far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali di ordine ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

2. Gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ordine ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 della presente legge.

**7. 01.** Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea, Volontè.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Insegnanti liberi professionisti).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.

2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**7. 02.** Gazzara, Aprea.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Chiamata nominativa).*

1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del *curriculum* obbligatorio, definito dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica al fine di attuare progetti, programmi e attività per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

**7. 03.** Gazzara, Aprea.

**(A.C. 4754 - sezione 6)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 8.

*(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato).*

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei

ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo tra-

sferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 8.

*(Insegnanti liberi professionisti).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i docenti che esercitano la libera professione possono essere assunti, a domanda, con contratti individuali d'opera.

2. Il contratto a tempo indeterminato dei docenti che richiedono ed ottengono l'autorizzazione alla libera professione può essere trasformato, a domanda e previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, in contratto individuale di prestazione d'opera.

3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 508, comma 15, del testo unico.

ART. 8-bis.

*(Chiamata nominativa).*

1. Le istituzioni scolastiche possono chiamare nominativamente docenti incaricati a tempo indeterminato o pluriennale appartenenti agli organici di altra istituzione scolastica della regione per particolari attività ed insegnamenti, non facenti parte del curriculum obbligatorio, definito

dal regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tramite motivata deliberazione del consiglio dell'istituzione scolastica, al fine di attuare progetti, programmi ed attività per il tempo previsto per l'espletamento del compito stabilito nel contratto di incarico.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la chiamata nominativa può essere utilizzata per l'impiego di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

ART. 8-ter.

*(Modelli viventi).*

1. È istituito il ruolo ad esaurimento dei modelli viventi presso i licei artistici e le accademie di belle arti. In tale ruolo è collocato il personale in servizio nell'anno scolastico o accademico 1997-1998, con almeno quattro anni di servizio prestati nell'ultimo sessennio.

ART. 8-quater.

*(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato).*

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza sia ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza)**

*Sopprimerlo.*

**8. 21.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: dei comuni e delle province con le seguenti: degli enti locali.*

**8. 2.** Napoli, Malgieri, Polizzi.

*Al comma 2 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.*

**8. 27.** La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Al personale di ruolo di cui al comma 2, che ha svolto funzioni di responsabile amministrativo nelle istituzioni scolastiche, con anzianità di servizio di almeno due anni, può essere consentito, purché in possesso del titolo di studio richiesto, l'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi mediante concorso riservato.

**8. 17.** Casinelli.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito,